

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero del Provvedimento	
Data del Provvedimento	
Oggetto	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, EX ART. 42-BIS DEL D.LGS. N. 151/2001, PRESSO L'AOU CAREGGI, PER IL PERIODO DI UN ANNO, DAL 01.05.2025 AL 30.04.2026, DEL DR. SAMUELE ROSSI, INFERMIERE A T.I. DELL'AOU PADOVA
Struttura Proponente	GESTIONE DEL PERSONALE
Direttore della Struttura	BERTI TITO
Responsabile del procedimento	GIOVAGNOLI RENATO
Immediata Esecutività	SI

IL DIRETTORE
DELL'UOC GESTIONE DEL PERSONALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 06.11.2024 "Proroga atti di delega di alcune funzioni del Direttore Generale";

Visto l'art. 42-bis del D.Lgs n. 151/2001, il quale prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., può richiedere di essere assegnato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione;

Ricordato altresì, che con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa".

Premesso che con Provvedimento del Direttore dell'UOC Amministrazione del Personale n. 152 del 28.03.2023 è stata attivata l'assegnazione temporanea, ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso questa Azienda, del Dr. Samuele Rossi, Infermiere a tempo indeterminato dell'AOU Padova, per il periodo di un anno, dal 01.05.2023 al 30.04.2024; assegnazione temporanea prorogata con successivo provvedimento fino al 30.04.2025;

Vista la nota prot. n. 3294/2025, con cui il Dr. Rossi chiede la proroga della suddetta assegnazione temporanea;

Accertato che sussistono le condizioni previste dalla sopracitata normativa al fine di prorogare l'assegnazione temporanea di cui sopra;

Preso atto della nota, prot. n. 7694/2025, con cui il Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche ha espresso parere favorevole in ordine alla proroga dell'assegnazione temporanea in oggetto.

Preso atto che l'AOU Padova, con nota prot. n. 27492/2025 – prot. di arrivo n. 8567/2025, ha espresso parere favorevole alla proroga dell'assegnazione temporanea del Dr. Rossi presso l'AOU Careggi, per il periodo di un anno, a far data dal 01.05.2025;

Rilevato che gli oneri relativi alla proroga dell'assegnazione temporanea in oggetto saranno a carico dell'AOU Careggi, che provvederà a corrispondere direttamente al Dr. Rossi le competenze stipendiali;

Atteso e preso atto che la Regione Toscana con Delibera di Giunta regionale n. 28 del 20.01.2025 ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2025–

2027, predisposto in coerenza con gli obiettivi assegnati all'Azienda in materia di spesa del personale e sulla base degli indirizzi regionali impartiti;

Atteso e preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 31.01.2025, l'AOU Careggi ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2025-2027, di cui il citato PTFP è parte integrante e inscindibile;

Valutato, per quanto sopra esposto, di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea del Dr. Rossi presso l'AOU Careggi per il periodo di un anno, secondo quanto concordato tra le Aziende interessate, a far data dal 01.05.2025 e fino al 30.04.2026;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., per consentire la proroga dell'assegnazione temporanea in oggetto con la decorrenza concordata;

Visti:

- la Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
- lo Statuto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18.10.2024;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di autorizzare la proroga dell'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs n. 151/2001, presso l'AOU Careggi, del Dr. Samuele Rossi, Infermiere a tempo indeterminato dell'AOU Padova, per il periodo di un anno, a far data dal 01.05.2025 e fino al 30.04.2026.
2. Di dare atto che gli oneri relativi all'attivazione dell'assegnazione temporanea in oggetto verranno corrisposti direttamente e a proprio carico, con emissione del relativo cedolino, dall'AOU Careggi.
3. Di dare atto che il costo pluriennale di € 37.712,34, derivante dall'adozione della presente deliberazione, trova copertura, per le quote di competenza, all'interno del Bilancio preventivo economico per l'anno 2025 e del Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 adottati con Deliberazione DG n. 222 del 27.03.2025 e in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, che sarà considerato nei bilanci successivi e sarà inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici dei bilanci degli esercizi di competenza.
4. Di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza (€ 25.141,56 per il 2025 e € 12.570,78 per il 2026), al conto economico n. 56018002 "*Stipendi ed altre indennità fisse altro personale del comparto T.D.*" dei bilanci dei singoli esercizi e al centro di costo n. 5130 (Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche).

5. Di dare atto che la parte dei costi a carico dei fondi contrattuali è compatibile con la capienza dei fondi previsti dal CCNL del Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 02.11.2022.
6. Di dare atto che, in aderenza a quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 60 del 25.06.2019, questa Azienda concorre al rispetto del limite del costo del personale del SSR previsto dalla normativa vigente, in osservanza degli indirizzi regionali in materia ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 (PTFP) approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 20.01.2025.
7. Di dare altresì atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2025-2027, di cui il succitato PTFP è parte integrante e inscindibile, è stato adottato dall'AOU Careggi con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 31.01.2025.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., per consentire la proroga dell'assegnazione temporanea in oggetto con la decorrenza concordata.
9. Di inviare il presente provvedimento all'AOU Padova.
10. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii.

Il Direttore U.O.C. Gestione del Personale
dott. Tito Berti

Il Responsabile del procedimento
dott. Renato Giovagnoli

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*.